



**CONTRIBUTO UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Oggetto

dichiarazione di inefficacia di pagamento  
ex art. 14 l.f.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                 |           |                      |                 |
|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| Dott. Giovanni  | LOSAVIO   | - Presidente -       | R.G.N. 22297/02 |
| Dott. Walter    | CELENTANO | - Rel. Consigliere - |                 |
| Dott. Salvatore | SALVAGO   | - Consigliere -      | Cron. 1544      |
| Dott. Renato    | RORDORF   | - Consigliere -      | Rep. 459        |
| Dott. Stefano   | SCHIRO'   | - Consigliere -      | Ud.10/11/05     |

*1544/06*

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

FIN RENO SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARIGI 11, presso l'avvocato GIANLUCA MARUCCHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA CHIRCO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO C.S.A. SRL, in persona del Curatore Dott. Mario Berlanda, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 16, presso l'avvocato MAURIZIO CORAIN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO FELLI, giusta procura in calce al controricorso;

2005

3821



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 35/02 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 14/01/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2005 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo Maria CICCULO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

Con la citazione notificata il 13.06.1997 alla Fin Reno s.r.l. la curatela del fallimento della Soc. a r.l. CSA richiese al tribunale di Bergamo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.f., del pagamento della somma di lire 45.053.924 che la società convenuta aveva ricevuto, in epoca successiva all'apertura del fallimento, dalla soc. Laminati Piani, terzo pignorato quale debitore della fallita, in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il 13.06.1996 dal giudice dell'esecuzione.

In contraddittorio della convenuta che con varie argomentazioni aveva contrastato la pretesa del fallimento, il Tribunale, con la sentenza in data 31.05.1999, accolse la domanda, dichiarò inefficace ex art. 44 l.f. il pagamento in questione e condannò la



soc. Fin Reno a restituire alla curatela la somma di lire 45.053.924 oltre interessi al tasso legale dalla data dell'incasso al saldo.

Propose appello la società convenuta e in contraddittorio della curatela, la Corte di Appello territoriale, con la sentenza emessa il 14.01.2002, rigettò il gravame attenendosi, contro il diverso assunto dell'appellante ( individuazione dell'atto solutorio nel provvedimento di assegnazione, che nel caso di specie, era intervenuto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento della soc. CSA ), al principio di diritto ( é richiamata Cass. n. 1611 del 2000 ) secondo il quale l'effetto satisfativo per il creditore procedente é conseguente non già al provvedimento giudiziale di assegnazione bensì alla successiva riscossione onde il soddisfacimento del creditore ad opera del terzo pignorato, deve considerarsi avvenuto nel momento del pagamento al creditore medesimo, ricadendo sotto la sanzione di inefficacia ex art. 44 l.f. se eseguito dopo la dichiarazione di fallimento.

Avverso la sentenza, la soc. Fin Reno ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste la curatela con controricorso.

#### Motivi della decisione

Il ricorso é affidato ad un unico mezzo, rubricato



"nullità della sentenza ed errata applicazione dell'art. 44 l.f., dell'art. 2928 cod. civ. e degli artt. 552 e 553 cod. proc. civ. - insufficiente motivazione su punto decisivo". La ricorrente svolge la censura nel senso che l'effetto traslativo del credito si verificherebbe in forza e al momento dell'ordinanza di assegnazione che il giudice dell'esecuzione emette ( sono richiamate le pronunce di questa Corte n. 6317 del 1983, n. 5890 del 1993, n. 9888 del 1995, n. 8013 del 1997 ) sicché una corretta interpretazione di tale principio comporterebbe che l'atto solutorio sia inteso coincidente con l'ordinanza di assegnazione e non, invece, con l'esecuzione materiale del pagamento del credito da parte del terzo pignorato, mentre sarebbe erroneo ritenere - con la Corte bresciana - che le norme degli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c. debbano condurre al diverso convincimento che il pagamento del debito del debitore poi fallito deve considerarsi avvenuto (sia pure indirettamente, a mezzo dell'adempimento del terzo) nel momento in cui il terzo paga il creditore assegnatario".

Il motivo é infondato.

Con la sentenza n. 1611 del 2000, dalla quale, in quanto ricostruttiva del sistema, non v'è ragione di



discostarsi, questa Corte ha posto in rilievo che altro e diverso punto di diritto é l'individuazione nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non solo del provvedimento di chiusura del procedimento di espropriazione di crediti verso terzi ( artt. 543 ss. ) ma anche del titolo giudiziale del trasferimento del credito assegnato al creditore procedente, rispetto all'individuazione del momento satisfativo del creditore ( estintivo del suo diritto e liberatorio per il debitore ) che é rimesso alla successiva esecuzione ( configurandosi, proprio ex art. 553 c.p.c. e 2928 c.c., il provvedimento di assegnazione alla stregua di una *cessio pro solvendo* o come una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma in favore del creditore procedente v. anche la sentenza n. 1728 del 2000, n. 8215 del 1996, n. 4494 del 2001, n. 5304 del 1980 ).

In tema di revocatoria fallimentare come pure in tema di inefficacia di atti dispositivi, segnatamente di pagamenti, non può aversi riguardo che all'atto satisfativo del creditore per revocarlo ex art. 67 comma 2° l.f., se compiuto entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ovvero per dichiararlo inefficace ex art. 44, se in-



tervenuto dopo il fallimento del debitore, sicché come non si é mai dubitato, nella giurisprudenza di questa Corte, della revocabilità appunto ex art. 67 comma 2° del pagamento ( della somma costituente il credito del debitore insolvente ) eseguito dal terzo in favore del creditore assegnatario ex art. 553 c.p.c. ( v. le sentenze n. 6291 del 1998, n. 586 del 1985 e precedenti conformi ) allo stesso modo ( e per quella medesima ragione di assicurare un trattamento paritario dei creditori ) non si é dubitato della estensibilità della medesima ratio alle ipotesi ricadenti sotto la norma dell'art. 44 l.f. .

E dunque, il pagamento al creditore che il terzo pignorato esegua ex art. 553 c.p.c. in forza dell'ordinanza di assegnazione sarà soggetto alla dichiarazione di inefficacia ex art. 44 l.f., come atto satisfativo riconducibile al debitore, se intervenga dopo il fallimento del debitore medesimo.

La decisione della Corte bresciana, ora impugnata, non merita censura alcuna siccome del tutto conforme ai suddetti principi di diritto.

Il ricorso va dunque rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.100,00 ( millecento ) di cui € 1.000,00 per onorari, oltre le spese e gli accessori dovuti per legge.

Così deciso addì 10 novembre 2005 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Consigliere estensore

Walter Celentano

Il Presidente

Giovanni Losavio

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima Sezione Civile

Depositata in Cancelleria  
26 GEN. 2008

il .....  
IL CANCELLIERE